

**LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990, 50**

**Disciplina delle funzioni di competenza della regione in attuazione del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183"(1)**  
*(BURL n. 20, 1<sup>o</sup> suppl. ord. del 15 Maggio 1990 )*

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-05-10;50

NOTE:

1. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 10, comma 2 della l.r. 23 novembre 2001, n. 19. Detta legge ha efficacia a decorrere dalla stipulazione dell'accordo di programma tra Stato e Regione di cui all'art. 72 del d.lgs. 112/1998, fermo restando quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo medesimo. L'abrogazione si è parzialmente realizzata a seguito della deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2007, n. 14259 (accordo di programma). La legge è stata altresì abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. c), numero 4) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia